



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

DECRETO N. 832 del 7 novembre 2023

Nuove disposizioni in materia di trasferimento delle risorse previste “Fondo per le anticipazioni IVA” istituito dall’art. 1 della ordinanza 30 maggio 2023, n. 140 e procedure di recupero delle somme anticipate ai beneficiari.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all’art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell’11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l’art.1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", con il quale è stato aggiunto il comma 4-septies all’articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2023;

Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 il quale stabilisce che "*al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione*";

Vista l’ordinanza n. 115 del 9 aprile 2021 che ha impartito disposizioni riguardanti l’“*Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*”;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016, in particolare:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

- l'art. 3 il quale dispone che ogni Regione istituisce un ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016;

- l'art. 4, comma 3, il quale stabilisce che *"al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione"*;

- l'art. 4, comma 4, che dispone *"Ai Presidenti delle Regioni in qualità di vice commissari sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati"*;

Vista l'Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo unico della Ricostruzione privata (TURP);

Visto l'art. 4 della legge speciale Sisma, come modificato e integrato dall'art. 3-ter della legge 10 marzo 2023, n. 21, che, ai commi 7-ter e 7-quater prevede: *"Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto, per la ricostruzione o la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 3, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso"*;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 140 del 30 maggio 2023, in particolare, l'art. 1 con il quale è stato istituito ai sensi dei commi 7-ter e 7-quater del citato articolo 4, il *"Fondo per le anticipazioni IVA"*, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e disciplinate le modalità di erogazione e di recupero delle anticipazioni, tenendo conto delle condizioni economiche del soggetto beneficiario dell'anticipazione, anche con riferimento alla ripresa effettiva delle attività produttive soggette al versamento dell'IVA;

Considerato che con Decreto commissariale n. 199 del 21 marzo 2023, si è proceduto dell'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023-2025, e che tale documento è applicabile a tutti i processi e procedimenti costituenti la missione istituzionale e le funzioni del Commissario straordinario, come previsti dal D.L. 189/2016, nonché a tutte le funzioni di supporto interno gestite dalla Struttura commissariale;

Preso atto che, in seguito all'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023-2025, non sussistono conflitti d'interesse all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013";

Per quanto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

DECRETA

1. di prendere atto che il fondo di 35 milioni istituito dal comma 2 dell'art. 1 dell'Ordinanza n. 140/2023 ai sensi dei commi 7-ter e 7 quater dell'art. 4, come modificato e integrato dal decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 21 è a disposizione degli USR di Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria per far fronte alle richieste di anticipazione relative al pagamento dell'IVA maturata sulle fatture inerenti gli interventi oggetto di contributo per la ricostruzione o la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti l'attività d'impresa, riconosciuti secondo quanto previsto dall'art. 44 del TURP;
2. di prevedere che il soggetto beneficiario, titolare di partita IVA attiva, collegata all'attività per la quale si chiede il contributo, possa presentare all'USR di riferimento la richiesta di anticipazione dell'IVA relativa al costo dell'intervento, sia in sede di domanda del contributo che nel corso dell'esecuzione dei lavori, per le somme maturate sui singoli stati di avanzamento lavori;
3. di stabilire che la domanda, da inserire nella piattaforma digitale messa a disposizione, debba essere corredata di:
 - ✓ autocertificazione con la quale si attesta la causa impeditiva alla riapertura totale o parziale dell'attività produttiva, non dipendente dalla volontà del soggetto beneficiario;
 - ✓ idonea documentazione atta a stabilire il volume d'affari (definito dall'art. 20 del D.P.R. 633/1972) e la dichiarazione dei redditi degli ultimi 5 anni del soggetto beneficiario del contributo;
 - ✓ autocertificazione con la quale si dichiara il regime IVA scelto fra forfettario, ordinario o speciale per la/ le annualità interessata/e dai lavori;
 - ✓ eventuale disponibilità alla cessione del credito IVA che maturerà sugli importi anticipati;
 - ✓ impegno a sottoscrivere adeguata polizza fidejussoria;
4. di provvedere con specifica istruttoria dell'USR di riferimento a valutare la sussistenza di condizioni di difficoltà finanziarie delle imprese in questione, anche in riferimento all'entità dell'IVA da liquidare rispetto al volume d'affari (definito dall'art. 20 del D.P.R. 633/1972) rappresentato dalla somma delle operazioni attive effettuate e registrate nell'anno solare precedente alla data della domanda. Con provvedimento del Vice-commissario-Presidente di Regione si determinerà l'anticipazione concessa per ogni singolo Stato avanzamento lavori;
5. di stabilire che il provvedimento di concessione dell'anticipazione IVA del Vice-commissario dovrà contenere:
 - a) l'importo dell'IVA riconosciuta per:
 - i. il totale dell'opera
 - ii. il singolo stato di avanzamento compreso lo stato finale
 - b) l'autorizzazione a liquidare l'importo nel conto corrente vincolato del beneficiario, come dichiarato nella documentazione presentata;
 - c) l'ordine alla Banca interessata di utilizzare tale trasferimento per il pagamento dell'IVA maturata in capo alle fatture dei lavori di costruzione o riparazione degli edifici attinenti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

l'esercizio dell'attività del beneficiario, contestualmente al riconoscimento dell'importo necessario per la liquidazione del corrispondente imponibile, con le modalità del finanziamento agevolato;

- d) le condizioni per il successivo recupero della somma anticipata attraverso la cessione del credito d'IVA che il beneficiario maturerà nella registrazione contabile delle fatture emesse a suo favore dalle imprese e dai professionisti che si è provveduto a liquidare, distinguendo le seguenti possibilità:
- ✓ liquidazione trimestrale dell'IVA con immediata richiesta di rimborso, da cedere al Vice-commissario attraverso l'acquisizione del credito maturato;
 - ✓ liquidazione dell'IVA a seguito di denuncia annuale con richiesta di rimborso senza compensazione, da cedere al Vice-commissario attraverso l'acquisizione del credito maturato;

In entrambe le ipotesi sopraindicate, sarà necessario notificare ufficialmente all'Agenzia delle Entrate di competenza, il decreto contenente la volontà di cedere il credito IVA che maturerà con la registrazione delle fatture riguardanti la ricostruzione o la riparazione di immobili strumentali all'attività. Pertanto il rimborso verrà previsto direttamente a favore del Vice-commissario che ha concesso l'anticipazione.

- ✓ Presa d'atto della polizza fidejussoria a garanzia della restituzione della somma anticipata con esplicita previsione di escussione immediata a semplice richiesta scritta, con validità almeno pari ai tempi previsti per la conclusione dei lavori, da svincolare entro 15 giorni dalla data dell'avvenuto rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate;
6. di offrire la possibilità di un recupero rateizzato su richiesta allo stato finale dei lavori, qualora sussistano le seguenti condizioni:
- a) necessità di compensare il credito IVA nell'ambito dell'attività a favore di altri tributi, tasse o debiti maturati con l'Erario;
 - b) documentata difficoltà economica che impedisca l'utilizzo di altre risorse finanziarie; tale impedimento dovrà essere dimostrato dalla dichiarazione IVA, dalla documentazione fiscale ed amministrativa dell'impresa, nonché dalla dichiarazione dei redditi del titolare di Ditta individuale, della Società e/o dei soci degli ultimi 5 anni.

La richiesta di rateizzazione, da far pervenire tramite la piattaforma digitale messa a disposizione, potrà riguardare l'intero importo o una parte, qualora si sia potuto rimborsare nelle modalità previste, una quota dell'anticipazione ricevuta, il periodo previsto di rateizzazione che non potrà superare i 5 anni e che comunque dovrà prevedere una rata mensile non inferiore a € 200,00.

La domanda dovrà essere corredata da garanzia fidejussoria a scelta del soggetto/impresa beneficiaria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1. La garanzia fideiussoria è incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse del soggetto/impresa beneficiaria, a favore del vice commissario, che la svincola dopo la restituzione della rata finale dell'anticipazione, a seguito della verifica dell'insussistenza di motivi ostativi. Il soggetto interessato può chiedere la progressiva riduzione dell'importo garantito in ragione della quota parte dell'anticipazione effettivamente restituita al vice commissario sulla base del piano di ammortamento adottato, previa autorizzazione dell'Ufficio speciale. L'Ufficio speciale verifica la completezza delle dichiarazioni rese e delle documentazioni prodotte nel corso dell'istruttoria per l'autorizzazione del saldo del contributo, ed autorizza, altresì, la rateizzazione richiesta.

Qualora l'USR competente riconosca che ricorrano i presupposti per un recupero rateizzato delle somme anticipate, nel provvedimento del Vice-commissario-Presidente di Regione sarà stabilito:

- ✓ la cadenza (trimestrale, semestrale, annuale) delle rate da versare a favore della Contabilità speciale allo stesso intestata,
- ✓ l'importo della rata,
- ✓ la decorrenza della restituzione che dovrà essere calcolata ai sensi dell'Art. 73 comma 19 del TURP;

7. di considerare decaduto il beneficio della rateizzazione nei seguenti casi:

- ✓ inadempienza per mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive;
- ✓ cessione o cessazione dell'attività titolare del beneficio, da comunicare obbligatoriamente entro 30 giorni dall'atto di cessazione o di vendita;
- ✓ decesso del titolare del beneficio, nel qual caso sarà necessario conoscere la volontà della comunione ereditaria entro 30 giorni dall'evento;

8. di stabilire che gli USR comunicano al Commissario straordinario, con cadenza trimestrale per mezzo della piattaforma informatica messa a disposizione, l'elenco aggiornato delle autorizzazioni concesse nel periodo, nonché l'importo complessivo erogato, al netto di eventuali rimborsi già incassati;

9. di trasferire agli USR le risorse rendicontate entro 30 giorni dalla ricezione del monitoraggio trimestrale, nel rispetto del limite di spesa stabilito dall'art. 4, comma 7-quater del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dal comma 2 dell'art. 1 dell'Ordinanza 140/2023 per l'anno 2023;

10. il presente decreto sostituisce ad ogni effetto di legge ogni altra precedente disposizione commissariale nella materia in oggetto;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

11. di trasmettere a mezzo PEC il presente decreto, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza, agli Uffici Speciali delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
12. di pubblicare, il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli